



[ RIFORMA PAC ] Ma i fenomeni erosivi provocati dalle frequenti piogge potrebbero ostacolarne il rispetto

## Condizionalità, norme Bcaa per il 2010

[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

Tra gli obiettivi quello di evitare gli effetti negativi dell'abbandono delle superfici agricole

**L**a condizionalità impone agli agricoltori di mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (Bcaa); ogni requisito delle Bcaa si chiama **norma**.

Le norme da rispettare sono di natura agronomica (erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e

fertilità dei terreni) e ambientale (protezione dei pascoli permanenti, gestione dei terreni non utilizzati ai fini produttivi, manutenzione degli oliveti e dei vigneti); va anche assicurato un livello minimo di gestione dei terreni e delle produzioni per evitare di deteriorare gli habitat.

Gli impegni per il mante-

nimento dei terreni in Bcaa sono differenziati per tipologia di terreno: seminativo, terreni ritirati dalla produzione, pascolo permanente, oliveti, vigneti (tabb. 1, 2, 3, 4 e 5).

### [ IL NUOVO DECRETO

Le Bcaa sono ormai note agli agricoltori, in quanto si appli-

### [ TERRENI DECLIVI Il problema è l'erosione

**P**er il 2010, potrebbero verificarsi alcuni problemi nel rispetto della norma 1.1. "Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio". Essa si applica ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. Infatti, quest'anno, i fenomeni erosivi si sono manifestati in modo diffuso in diverse aree del Centro-Sud, a causa delle forti piogge di gennaio e febbraio 2010.

La norma 1.1 obbliga la realizzazione di solchi acquai temporanei, in modo che l'acqua piovana sia convogliata nei fossi ai bordi dei campi, senza provocare fenomeni erosivi.

L'agricoltore che non ha realizzato tali solchi acquai tempora-

nei è inadempiente dal punto di vista della condizionalità.

Invece, qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti, ma l'agricoltore abbia correttamente applicato la norma, la condizionalità è da rite-

nersi rispettata. Questo è un caso frequente quest'anno: in molti terreni la presenza di solchi acquai non è stata sufficiente a limitare l'erosione, soprattutto nel Centro-Sud, ove le piogge sono state persistenti e concentrate. ■ **A.F.**



[ TAB. 1 – NORME BCAA: PROTEGGERE IL SUOLO MEDIANTE MISURE IDONEE

NORMA	AMBITO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	DEROGHE
1.1 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	Seminativi, esclusivamente nei terreni declivi	a) la realizzazione di <b>solchi acquai temporanei</b> , per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. Sono esenti dall'impegno le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata. In assenza di ulteriori provvedimenti delle Regioni, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad una distanza tra loro non superiore ad 80 m.	- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai; - laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso.
	Tutte le superfici agricole	b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;	- sono consentiti livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.
	Tutte le superfici agricole	c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.	- fatte salve le disposizioni della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat; - in presenza di drenaggio sotterraneo; - in caso di trasformazione fondiaria.
1.2 - Copertura minima del suolo	Superfici ritirate dalla produzione	a) per le superfici che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale naturale o seminata, durante tutto l'anno;	- la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; - colture a perdere per la fauna; - lavorazioni funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; - lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva (dopo il 15 luglio); - a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.
	Tutte le superfici agricole	b) per i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).	- per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto dei vigneti, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'impianto.
1.3 - Mantenimento dei terrazzamenti	Tutte le superfici agricole	a) divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbite.	- nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi.

cano ininterrottamente da sei anni e precisamente a partire dalle domande di pagamento presentate nell'anno civile 2005. Tuttavia, le norme della condizionalità diventano sempre più precise e corpose e, di anno in anno, si aggiungono nuovi impegni.

Le disposizioni comunitarie sulle Bcaa (Reg. Ce 73/2009 e Reg. Ce 1122/2009) sono applicate a livello di Stati membri con appositi provvedimenti nazionali. In Italia, la competenza è affidata al Mipaaf e alle Regioni.

Il Mipaaf ha emanato una normativa per l'applicazione della condizionalità, che è stata aggiornata annualmente. Per il 2010, le disposizioni della condizionalità sono contenute nel Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31

dicembre 2009.

Oltre alle disposizioni nazionali, le Regioni possono adottare specifici provvedimenti regionali, compatibili con la normativa nazionale, per tener conto della diversità delle condizioni ambientali locali.

#### [ IL RUOLO DELLE REGIONI

Infatti, il Decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 prevede che le Regioni specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, en-

tro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale (quindi entro il 1° marzo 2010). Pertanto, ad oggi, tutte le Regioni devono aver adottato le disposizioni regionali della condizionalità, che integrano quelle nazionali.

In assenza di provvedimenti regionali, si applicano integralmente le norme nazionali.

Le informazioni sulla condizionalità, a livello regionale, sono reperibili sui siti web delle rispettive Regioni.

Nel 2010, le Bcaa sono sta-

[ TAB. 2 – NORME BCAA: MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO

NORMA	AMBITO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	DEROGHE
2.1 - Gestione delle stoppie	Seminativi	a) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.	- per le superfici investite a riso; - nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente; - in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.
2.2 - Avvicendamento delle colture	Seminativi	È vietata la monosuccessione per una durata superiore a cinque anni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per due o più anni consecutivi. La monosuccessione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata come monosuccessione dello stesso cereale.	- monosuccessione di riso; - dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel «periodo in deroga». Per «periodo in deroga» si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione; - eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

[ TAB. 3 – NORME BCAA: MANTENERE LA STRUTTURA DEL SUOLO

NORMA	AMBITO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	DEROGHE
3.1 - Uso adeguato delle macchine	Tutte le superfici agricole	a) eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.	-----

te parzialmente modificate rispetto al 2009, rafforzando gli standard in materia di "mantenimento degli habitat".

### [ LE NOVITÀ

L'obiettivo è quello di conservare i benefici ambientali dei terreni non più utilizzati a fini produttivi (set aside), ma anche di mantenere un livello minimo di mantenimento degli habitat. Da questo punto di vista si inseriscono le nuove norme e standard, quali:

- evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
- mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone

condizioni vegetative;

- divieto di estirpo degli olivi;
- densità di bestiame minime e/o regimi adeguati (tab. 4).

Inoltre, la condizionalità del 2010 ha inserito un nuovo obiettivo in materia di "protezione e gestione delle risorse idriche". Al tal proposito, è stata inserita una nuova norma (5.1) che prescrive il rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque di irrigazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.). Quindi, l'agricoltore che non rispetta i vincoli nell'utilizzo delle acque di irri-

gazione sarà penalizzato, oltre che dalle Autorità competenti, anche nel percepimento dei pagamenti comunitari.

A partire dal 2012, saranno ulteriormente potenziati gli adempimenti in materia di "protezione e gestione delle risorse idriche", con l'obbligo di costituire fasce tampone lungo i corsi d'acqua (norma 5.2).

### [ I PROBLEMI

Alcune norme della condizionalità non sono particolarmente impegnative perché rientrano nella normale e corretta gestione agronomica dei terreni. Altre norme, invece, richiedono una maggiore at-

tenzione poiché impongono alcuni vincoli che possono essere molto gravosi per gli agricoltori.

Per il 2010, si evidenziano alcuni problemi specifici, legati al particolare andamento stagionale, caratterizzato da frequenti e persistenti piogge, soprattutto al Centro-Sud, che rendono più probabili le penalizzazioni per il mancato rispetto della condizionalità, soprattutto per quanto riguarda la protezione del suolo dall'erosione e lo sgrondo delle acque.

Altri problemi specifici per il 2010 derivano anche dall'applicazione delle nuove

[ TAB. 5 – NORME BCAA: PROTEGGERE LE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, GESTIRE LE RISORSE IDRICHE

NORMA	AMBITO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	DEROGHE
5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque di irrigazione	Tutte le superfici agricole	a) rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso, ai sensi della normativa vigente.	-----
5.2 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	La norma sarà applicata dal 1° gennaio 2012.		

**TAB. 4 – NORME BCAA: ASSICURARE UN LIVELLO DI MANTENIMENTO PER NON DETERIORARE GLI HABITAT**

NORMA	AMBITO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	DEROGHE
4.1 - Protezione del pascolo permanente	Pascoli permanenti	a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente; b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi nelle zone SIC e ZPS; c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.	- interventi agronomici e/o adempimenti, in relazione agli impegni a) e c), previsti dal Reg. Ce 1122/2009.
4.2 - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	Seminativi Superfici ritirate dalla produzione	a) le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, con relativi periodo di divieto; b) obbligo di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno; c) per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; d) per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.	- sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite; - operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione.
4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative	Oliveti Vigneti	a) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi. b) per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi; c) per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.	- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario; - Per i terreni compresi nelle zone SIC, ZPS e Parchi Nazionali e Regionali.
4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	Tutte le superfici agricole	a) il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.	- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti; - formazioni arbustive ed arboree, realizzate anche con intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità; - interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio di ricacci delle capitozze; - eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia, pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianos (ad es. rovo).
4.5 - Divieto di estirpazione degli olivi	Tutte le superfici agricole	a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.	- nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 o da specifiche leggi regionali vigenti.
4.6 - Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	Pascolo permanente	a) rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Le Regioni specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima e ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente. In assenza di provvedimenti delle Regioni, il carico minimo e massimo di bestiame non può essere superiore a 4 UBA/ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno.	- nel caso di interventi agronomici e/o impegni ove previsto dal Reg. Ce 1122/2009.

norme in materia di "mantenimento degli habitat", di cui si è parlato sopra. Infatti, in questo periodo di crisi dei prezzi di mercato, gli agricoltori sono tentati di abbandonare la coltivazione dei terreni. Proprio sulle superfici agricole ritirate dalla produzione si concentrano i vincoli ed i controlli della condizionalità da

parte di Agea.

Lo scopo della condizionalità è proprio quello di evitare gli effetti negativi dell'abbandono delle superfici agricole, prevenire la formazione di incendi, evitare la diffusione delle piante infestanti, assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni, degli oliveti e dei vigneti.

In particolare, a questo scopo sono previste le norme 4.2 "evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli", 4.3 "mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative", 4.6 "densità di bestiame minime e/o regimi adeguati".

Questa è proprio la logica dell'attuale Pac: il disaccop-

piamento consente di percepire i pagamenti diretti senza dover dimostrare la produzione, ma la condizionalità obbliga gli agricoltori al rispetto dell'ambiente, della sanità degli alimenti, del benessere degli animali e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei terreni.